

SOLUZIONE FAMIGLIA

**Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio,
Furto e rapina, Responsabilità Civile, Assistenza,
Tutela Legale, Impianti
Fotovoltaici o Solari**

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "SOLUZIONE FAMIGLIA"

Documento aggiornato a Giugno 2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 7 delle Condizioni di polizza.

Avvertenza

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sezione Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da fulmine, esplosione, scoppio e quant'altro previsto all'Art. 1 Sezione 1) "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- a) incendio;
- b) fulmine;



- c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
- e) urto di veicoli stradali;
- f) onda sonora, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
- g) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
- h) acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti;
- i) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto;
- j) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento;
- k) eventi sociopolitici;
- l) danni alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori;
- m) danni alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;
- n) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare;
- o) spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate;
- p) danni causati a generi alimentari contenuti in apparecchi di refrigerazione;
- q) Ricorso Terzi;
- r) Rischio Locativo.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 1 Sezione 1) "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 "Esclusioni", 3 "Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione" e 4 "Condizioni di operatività della garanzia" della Sezione 1) "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" delle Condizioni di assicurazione, che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato perché sia assicurabile.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
- c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
- g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00

$$g - (g \times 15/100) = h$$

*Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare.

I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00
- j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00



Sezione Furto e Rapina

L'assicurazione indennizza i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate contenute nei locali assicurati a seguito di quanto previsto all'Art. 1 Sezione 2) "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina" delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- a) Furto;
- b) Rapina o estorsione all'interno dei locali.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 1 Sezione 2) "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina" delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del codice civile.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 "Esclusioni", 3 "Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione", 4 "Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di mezzi di chiusura dei locali", della Sezione 2) "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina" delle Condizioni di assicurazione che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura perché siano assicurabili i beni in esso contenuti.

Avvertenza

Diminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 7 Sezione 2) "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
- c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
- g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00

$$g - (g \times 15/100) = h$$

*Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare.

I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- l) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00
- m) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- n) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00



Sezione Responsabilità Civile

L'assicurazione risarcisce i danni diretti e materiali causati a terzi dal Contraente e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato di stato di famiglia, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- a) proprietà e/o conduzione dell'abitazione;
- b) lavori di ordinaria manutenzione;
- c) conduzione da parte dell'Assicurato di altre dimore temporanee;
- d) uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici;
- e) esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone;
- f) intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande;
- g) proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- h) proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella;
- i) proprietà e/o possesso di cani, gatti ed altri animali domestici ma non selvatici;
- j) pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere;
- k) attività di tempo libero;
- l) uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri;
- m) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo;
- n) utenza della strada in qualità di pedone;
- o) Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui;
- p) guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte di figli minori;
- q) partecipazione dell'Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola;
- r) infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell'espletamento delle loro mansioni.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 1 Sezione 3) "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi" delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE sono operanti a pagamento:

Cod. 01 - Assicurazione R.C.T. del Cacciatore;

Cod. 02 - R.C.T. proprietà della 2a casa.

Ulteriori particolari sono descritti alla Sezione 4) "Garanzie aggiuntive" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 "Persone non considerate terzi", 3 "Esclusioni", 5 "Estensione territoriale" della Sezione 3) "Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione", che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell'assicurazione, i rischi esclusi e l'area geografica in cui operano le garanzie.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
- c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- d) Danno risarcibile: Euro 2.900,00

$$c - b = d$$

Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
- f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
- g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00

$$g - (g \times 15/100) = h$$

**Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00**



Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00

j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale

Massimale: Euro 250.000,00

Danno: Euro 300.000,00

Danno risarcibile: Euro 250.000,00

Sezione Assistenza

Per l'Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa nei modi ed entro i limiti indicati agli Artt. 1, 2 e 3 della Sezione 5) "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

1. invio di un idraulico in caso di emergenza;
2. interventi di emergenza per danni da acqua;
3. invio di un elettricista in caso di emergenza;
4. invio di un fabbro in caso di emergenza.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 1 Sezione 5) "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" delle Condizioni di assicurazione.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate nella definizione di "Estensione territoriale" nel Glossario ed all'Art. 2 "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell'assicurazione Assistenza" della Sezione 5) "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza", che elencano rispettivamente l'ambito geografico di operatività e, i rischi esclusi e l'area geografica in cui operano le garanzie.

Sezione Tutela Legale

Per la Tutela Legale HDI si avvale di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, che cura la gestione dei sinistri così come previsto alla Premessa ed all'Art.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non ripetibili, che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato per la difesa dei propri interessi.

Le seguenti spese rientrano in garanzia:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- del legale di controparte;
- per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- di giustizia;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- di domiciliatazione;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28).



La garanzia è operante per tutelare l'Assicurato per:

- 1) l'azione in sede civile;
 - 2) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali);
 - 3) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni;
 - 4) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
 - 5) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito da parte di terzi.
- Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 1 e 9 Sezione 6) "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", 8 "Estensione territoriale" e 10 "Esclusioni" della Sezione 6) "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale" che elencano rispettivamente le delimitazioni dell'oggetto, i rischi esclusi e l'area geografica in cui operano le garanzie.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 8 "Estensione territoriale" e 10 "Esclusioni" della Sezione 6) "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale", che elencano i rischi esclusi e l'area geografica in cui operano le garanzie.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- a) Limite di indennizzo: Euro 1.000,00
- b) Ammontare del danno subito: Euro 2.500,00
- c) Danno indennizzabile: Euro 1.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

*Danno subito: Euro 2.500,00 > Limite di indennizzo
Danno indennizzato: Euro 1.000,00*

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

*Massimale: Euro 7.000,00
Danno: Euro 15.000,00
Danno risarcito: Euro 7.000,00*

Sezione Impianti Fotovoltaici o Solari

La Società presta le garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile dell'impianto fotovoltaico o solare installato sul fabbricato assicurato con la polizza Sezione Incendio.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- Integrazione A Sezione 1) Incendio e rischi complementari;
- Integrazione B Sezione 2) Furto e rischi complementari;
- Integrazione C Sezione 3) Responsabilità Civile Terzi.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 1 Sezione 7) "Norme che regolano l'assicurazione Impianti fotovoltaici o solari" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'Art. 1 "Condizione Aggiuntiva Estensione delle garanzie di polizza agli impianti fotovoltaici o solari" della Sezione 7) "Norme che regolano l'assicurazione Impianti fotovoltaici o solari" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sulle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.



Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 300,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno risarcibile: Euro 2.700,00*

$$c - b = d$$

Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 300,00 = 2.700,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

- Massimale: Euro 300.000,00*
- Danno: Euro 400.000,00*
- Danno risarcibile: Euro 300.000,00*

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Avvertenza

Le Condizioni di assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell'art. 1897 del codice civile.

6. Premio

Il premio di polizza ha cadenza annuale.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- addebito in c/c.

Là dove il contratto di Assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 37,8%, di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 25,0% dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 162,45, i costi a carico del Contraente ammontano a Euro 61,40, di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a Euro 40,61.

Avvertenza

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 2 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale originaria. In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 21 "Estinzione anticipata del mutuo" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".



Avvertenza:

In caso di rinnovo, l'attestato di versamento del premio effettuato dal Contraente è disponibile collegandosi al sito: <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/servizi/venetobanca/AttestatiPagamento.aspx>

7. Rivalse

L'assicuratore che ha pagato l'indennizzo subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge.

8. Diritto di recesso**Avvertenza**

È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'Art. 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Assistenza 10%;
- Tutele Legale 21,25%.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia per iscritto all'intermediario che ha intermediato la polizza o alla Direzione della Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per le garanzie Incendio, furto, rapina e pannelli fotovoltaici (escluso R.C.):

Avvertenza

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- presentare, nei casi previsti dalla legge, denuncia anche all'Autorità Giudiziaria entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all'indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto.

L'indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla Filiale o all’Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto.	
I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800.23.31.20

Per le garanzie di Responsabilità Civile (compreso Pannelli Fotovoltaici per la Sezione R.C.T.):

Avvertenza

Ai sensi di legge l’assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all’Assicurato qualora quest’ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto.

Per la garanzia Sezione Assistenza:

Avvertenza

La gestione dei sinistri della Sezione 5) “Assicurazione Assistenza” è stata affidata dalla Società a: Europ Assistance Italia S.p.a., Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, Piazza Trento 8 - 20135 Milano, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione.

Prevvia comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Per la garanzia Sezione Tutela Legale:

Avvertenza

La Società ha affidato i sinistri di Tutela legale ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) con Sede e Direzione Generale a 37135 Verona, Viale del Commercio n. 59, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite e-mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39.045.82.90.449. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria.

Per la gestione del sinistro vi sono specifiche modalità operative e limitazioni. Ulteriori dettagli sono descritti agli Artt. 4, 5 e 6 della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela legale”.

Prevvia comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza



13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali
Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (RM)
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'Intermediario stesso.

In caso l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell'agente), potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net>.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale

Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni 1) "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e Sezione 2) "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina" delle Condizioni di assicurazione è previsto l'arbitrato irrituale. Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 11 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Fabbricato o porzione di fabbricato adibito esclusivamente a dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato che deve essere situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano con ubicazione indicata in polizza.

Animale domestico (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Il cane o il gatto.

Appartamento

Come "Fabbricato"; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle parti di fabbricato costituenti la proprietà comune.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato così come previsto dall'art. 1907 del codice civile.

Collaboratori familiari

Addetti ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari.

Contenuto dell'abitazione

L'arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell'Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell'Assicurato. È inoltre compreso l'arredamento e l'attrezzatura dell'eventuale studio professionale o ufficio intercomunicante con i locali di abitazione. *I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi dalla presente definizione.*

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione 3 "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi").

Dimora abituale

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Disabitazione

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti

Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Fabbricato

I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione (ved. Appartamento), esclusa l'area, compresi opere di fondazione o interrato, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso.

Fabbricato fatiscente o collabente

Fabbricato o porzione di esso che, a causa dell'accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito e più propriamente, non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile o parte di esso che, in sostanza, si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto Fotovoltaico

Sistema atto a trasformare l'energia solare in energia elettrica.

Impianto Solare

Sistema atto a trasformare l'energia solare in calore.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

In viaggio (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Lastre di vetro antisfondamento

Si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Massimali di Responsabilità Civile

I massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Onda sonora

Onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita di polizza

L'insieme delle cose, od altre voci, assicurate con un'unica somma.

Polizza

Documento che prova l'assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società.



Prestazioni (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Raccolte e collezioni

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina / estorsione

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Responsabilità Civile

Responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dei beni assicurati e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.

Scoperto

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio / implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. *Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.*

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Sinistro o Caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 "Tutela Legale")

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

Struttura organizzativa (relativo alla Sezione 5 "Assistenza")

È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con HDI Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di HDI Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Territorio italiano


Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tutela Legale (relativo alla Sezione 6 "Tutela Legale")

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 -164 -173 -174 e correlati.

Unico caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 "Tutela Legale")

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.



- **SOLUZIONE FAMIGLIA**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2017



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO _____ pag. 6

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA _____ pag. 9

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI _____ pag. 12

SEZIONE 4 - GARANZIE AGGIUNTIVE _____ pag. 14

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA _____ pag. 15

SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE _____ pag. 17

SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI _____ pag. 20



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. *Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.*

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Art. 7 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 Obblighi in caso di sinistro**1) Norme valevoli per le Sezioni 1), 2) e 3)**


In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;*
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;*
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;*
- d) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;*
- e) denunciare tempestivamente l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti,*



fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

2) Norme valide per la Sezione 3)

In caso di sinistro l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro.

Art. 9 Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 Cose di proprietà di terzi (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. *L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.* L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 11 Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. *Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.*

Art. 12 Mandato dei periti (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 13;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 11 lett. b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricato - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Contenuto dell'abitazione - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



L'ammontare del danno si determina:

- a) per il fabbricato - la spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, tenendo conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante;
- b) per il contenuto dell'abitazione - deducendo dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, *l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Relativamente alle Sezioni 1) e 2), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, *la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.*

In caso di franchigia o di scoperto a carico dell'Assicurato previsto dalla presente polizza, l'indennità verrà determinata ai sensi del presente articolo, senza tenere conto della franchigia o dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 15 Pagamento dell'indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, *sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 lett. d) della Sezione 1) e dall'Art. 2 lett. d) della Sezione 2).*

Art. 16 Limite massimo di indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 17 Trasloco delle cose assicurate (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno un giorno prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'Art. 4 "Aggravamento del rischio", se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 18 Titoli di credito (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, *non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;*
- b) *l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;*
- c) *il loro valore è dato dalla somma da essi portata.*

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 19 Raccolte e collezioni (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, *la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

Art. 20 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 21 Estinzione anticipata del mutuo

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale originaria calcolata dalla data di estinzione o trasferimento risultante da documentazione scritta.



In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
(Garanzie a Primo rischio assoluto)

Art. 1 Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
- e) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
- f) onda sonora, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
- g) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Per il "contenuto dell'abitazione": ad elettrodomestici, apparecchi mobili elettrici o elettronici, audio ed audiovisivi, impianti d'allarme e computer.

Per il "fabbricato" o l'"appartamento": alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici di pertinenza o al servizio dei locali di abitazione.

Sono esclusi:

- *i danni a lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;*
- *i danni a trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;*
- *i danni agli impianti di erogazione elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;*
- *i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi;*
- *i danni causati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.*

La presente garanzia è prestata, **per ogni sinistro, fino al 2% della somma assicurata, partita per partita, ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;**

- h) acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi.

Sono comprese, **purché l'Assicurato sia proprietario del fabbricato**, anche le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni - e relativi raccordi - che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito della riparazione, per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

Sono esclusi:

- *i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;*
- *i danni causati da umidità, stitlicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione.*

La garanzia è prestata, **per ogni sinistro, fino al 2% della somma assicurata, partita per partita, ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;**


- i) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso e accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, **purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**

- j) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sempreché le conseguenze di tali eventi abbiano effetti riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati o non. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.**

Sono esclusi i danni:**1) causati da:**

- *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;*
- *mareggiate e penetrazione di acqua marina;*
- *formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;*
- *gelo e neve;*
- *cedimento o franamento del terreno;*
- *bagnamento diverso da quello sopra precisato;*

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;



2) subiti da:

- *alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;*
- *tettoie, insegne, tende esterne, verande, pannelli solari, antenne e consimili installazioni esterne;*
- *enti all'aperto, ad eccezione di recinti, cancelli, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;*
- *serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;*
- *lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.*

Agli effetti della presente garanzia **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di Euro 250,00;**

- k) eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Sono esclusi i danni:

- *di imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative pertinenze;*
- *di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto nonché quelli provocati in occasione di furto, rapina o estorsione.*

Agli effetti della presente garanzia **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di Euro 250,00.**

Fermo quanto disposto all'Art. 16 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione 1):

- l) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi, **ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti dalla Sezione 1) e quanto stabilito alla successiva lett. p) per i generi alimentari contenuti negli apparecchi di refrigerazione;**
- m) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- n) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 26.000,00 per sinistro;**
- o) le spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per "Fabbricato" e "Contenuto dell'abitazione", con il massimo di Euro 15.500,00 per sinistro. Tale indennità non viene corrisposta per i danni da fuoriuscita di acqua condotta;**
- p) i danni causati a generi alimentari contenuti in apparecchi di refrigerazione a seguito di anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero conseguenti a rotture o guasti accidentali agli apparecchi stessi, agli impianti elettrici, nonché a improvvisa mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'Ente fornitore.

La presente garanzia **è prestata fino all'1% della somma assicurata alla Partita 2) Contenuto dell'Abitazione con il massimo di Euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di Euro 150,00.**

La Società risponde inoltre, secondo le Condizioni di assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

q) Ricorso Terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Partita 3), riportata sul frontespizio di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1) della presente polizza.


L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, **sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- *derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;*
- *derivanti da terrorismo o sabotaggio.*

Non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro componente della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;*



- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui al D.L. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

r) **Rischio Locativo.**

Qualora l'Assicurato non sia proprietario dei locali, l'assicurazione del fabbricato (o appartamento) si intende prestata per il Rischio Locativo. Pertanto la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio o altro evento garantito, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 1).

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) *causati da sabotaggio o terrorismo;*
- c) *causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *causati con dolo dell'Assicurato;*
- e) *causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;*
- f) *causati da smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- g) *alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- h) *causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati o esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.*

Art. 3 Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) *20% della somma assicurata per gioielli, preziosi, titoli di credito, raccolte e collezioni;*
- b) *5% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.000,00 per denaro;*
- c) *5% della somma assicurata, con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni;*
- d) *Euro 8.000,00 per singolo oggetto, relativamente a: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria.*

Art. 4 Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato (intera costruzione e appartamento) assicurato e contenente le cose assicurate:

- a) *sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;*
- b) *sia adibito per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, uffici e studi professionali.*
- c) *che il Fabbricato assicurato o parte di esso non sia fatiscente o collabente.*

Art. 5 Beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca

Limitatamente alle garanzie di cui alla Sezione 1) ed alla Partita 1) Fabbricato/Appartamento, quando il fabbricato oggetto della copertura è contemporaneamente oggetto di privilegio, pegno o ipoteca a favore della Banca, in caso di sinistro, si applica quanto previsto dall'art. 2742 del codice civile che cita:

Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (codice della navigazione 553, 1026).



L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Pertanto il pagamento dell'indennizzo al Contraente presuppone, ai sensi dell'articolo citato, che non vi sia opposizione da parte della Banca.

La Compagnia si impegna ad informare la Banca di eventuali richieste, da parte del Contraente, volte a vincolare la polizza a favore di altri soggetti.

Art. 6 Fabbricati in corso di costruzione

Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione la garanzia si intende prestata unicamente per le garanzie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'Art. 1 "Rischio assicurato", escluso ogni altro rischio.

A condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- *vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;*
- *non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc. (dieci metri cubi);*
- *non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;*
- *non sia consentito fumare.*

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA (Garanzie a Primo rischio assoluto)

Art. 1 Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- **Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - d) quando vi è presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, a loro insaputa e con mezzi di protezione e chiusura delle finestre o portefinestre non posti in essere; **in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.**
- **Rapina o estorsione**, avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- Fermo quanto disposto all'Art. 16 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la Società indennizza inoltre:
 - i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati **fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata con la presente Sezione 2) per il contenuto dell'abitazione;**
 - i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con la presente Sezione 2) per il contenuto dell'abitazione;**
 - le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con la presente Sezione 2) e con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.**



La Società risponde inoltre, secondo le Condizioni di assicurazione e *nei limiti della somma assicurata a tale titolo, della seguente garanzia:*

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali**
scippo, rapina o estorsione degli effetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (escluso in ogni caso quanto attenga ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata), portati indosso, all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate, dall'Assicurato o dai suoi familiari (*purché abbiano superato il 14° anno di età*) quali risultanti dallo Stato di famiglia al momento del sinistro. Questa garanzia è prestata, *sino alla concorrenza del capitale assicurato a tale titolo, per fatti avvenuti nel territorio italiano ed i danni saranno risarciti con detrazione della franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro.*
- **Truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare,** *fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con la presente Sezione 2) e con il massimo di 300,00 per sinistro ed anno assicurativo, i danni saranno risarciti con detrazione della franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro.*

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) *verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (ad eccezione di quelli avvenuti a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo dall'Art. 1 della Sezione 2);*
- d) *agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - *da persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;*
 - *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se con lui non conviventi;*
- e) *avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali costituenti dimora abituale e contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;*
- f) *indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;*
- g) *causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati o esecuzione errata di qualsiasi comando programmato, per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.*

Art. 3 Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) *40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000,00, per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, titoli di credito;*
- b) *3% della somma assicurata per denaro;*
- c) *5% della somma assicurata, con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni;*
- d) *50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 8.000,00 per singolo oggetto, relativamente a: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria.*

Art. 4 Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della polizza, che:

- 1) *i locali contenenti le cose assicurate costituiscano la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- 2) *i locali contenenti le cose assicurate abbiano:*
 - a) *le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;*



b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate. Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato, la Società applicherà uno scoperto del 15% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Art. 5 Scoperto a carico dell'Assicurato

Qualora l'abitazione assicurata sia una villa unifamiliare singola o a schiera, oppure un appartamento con proprio accesso dall'esterno del fabbricato, oppure un appartamento sito al piano terra o seminterrato con accesso non in comune dall'esterno del fabbricato, la Società in caso di furto corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 6 Coesistenza di più scoperti

Qualora in caso di sinistro siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 30%.

Art. 7 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.


Su richiesta dell'Assicurato e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; l'Assicurato corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Art. 8 Recupero delle cose rubate, rapinate o estorte

Se le cose rubate, rapinate o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, rapinate o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza e nei limiti della stessa, a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (anch'essi in seguito definiti "Assicurato"), di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata per fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione indicata sul frontespizio di polizza, comprese le dipendenze, gli impianti a servizio del fabbricato, le antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso, i giardini (anche se con alberi di alto fusto), le recinzioni (esclusi i muri di sostegno di altezza superiore a 2 metri), nonché cancelli anche automatici. Se l'appartamento fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, per danni a terzi, **con una franchigia di Euro 200,00 e con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per ogni sinistro**, i danni derivanti da spargimento d'acqua (esclusa l'acqua piovana) o da rigurgiti di fogna; si intendono comunque sempre esclusi i danni dovuti a gelo di tubazioni o condutture. Se per l'appartamento o per il fabbricato di proprietà dell'Assicurato esistono altre assicurazioni, si conviene che la garanzia prestata con la presente Sezione 3) valga, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto i massimali di tali assicurazioni, salvo che queste risultino totalmente o parzialmente inefficaci;
- b) da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato nel fabbricato o appartamento indicato sul frontespizio di polizza nonché per lo stesso fabbricato, da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti; tale garanzia viene prestata solo dopo l'esaurimento di ogni altra garanzia di cui l'Assicurato già disponesse per tali lavori e delle garanzie di cui possono beneficiare le Persone o Ditte alle quali sono stati commissionati i lavori. Inoltre, relativamente alla responsabilità dell'Assicurato, ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale committente dei suddetti lavori, la garanzia di cui alla presente lettera b) opera **a condizione che:**
 - ***l'Assicurato abbia designato, ove disposto dal D.Lgs. 494/96, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;***
 - ***dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale;***
- c) dalla conduzione da parte dell'Assicurato di altre dimore temporanee;
- d) dall'uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici;
- e) da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone, di tubi a raggi catodici di apparecchi domestici elettronici, limitatamente alle lesioni personali;
- f) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande;
- g) dalla proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- h) dalla proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella;
- i) dalla proprietà e/o possesso di cani, gatti ed altri animali domestici ma non selvatici **con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per ogni danno a cose**. Tale franchigia non si applica per i cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti;
- j) dalla pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, **con esclusione di qualsiasi attività sportiva svolta a livello professionistico o semiprofessionistico e, comunque, non a puro livello dilettantistico o esercitata con veicoli a motore o con altri mezzi di locomozione di cui al successivo Art. 3 lett. b);**
- k) dalle attività di tempo libero, quali il modellismo, il bricolage, la pesca anche subacquea con uso delle relative attrezzature, il wind-surf, il campeggio, nonché il giardinaggio per conto proprio anche con uso di macchine ed attrezzature;
- l) dalla proprietà e uso, purché l'Assicurato sia in regola con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri, **sempreché prive di motore e non date a noleggio o in locazione (esclusi in ogni caso i danni a terzi trasportati);**
- m) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, purché l'Assicurato sia in regola con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, **escluso il loro impiego per l'esercizio dell'attività venatoria;**
- n) dall'utenza della strada in qualità di pedone;



- o) all'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi **con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;**
- p) dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte di figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'Assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69, ferma restando comunque a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro;**
- q) dalla partecipazione dell'Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola (previste dal D.P.R. 31/5/74 n. 416 Decreto Delegato) e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- r) dagli infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell'espletamento delle loro mansioni. Per i collaboratori familiari assicurati presso l'INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l'Assicurato debba pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso dell'INAIL stesso.
Per i danni sofferti dai collaboratori familiari anche occasionali, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, **l'assicurazione vale esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di grado superiore al 3% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e D.L. 23/02/2000 n. 38.;**
- s) i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.**

Art. 2 Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, i soggetti a tutela dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto al precedente Art. 1 lett. r).*

Art. 3 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *derivanti da furto e rapina;*
- b) *derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore, salvo quanto previsto al precedente Art. 1 lett. o) e p) ed anche non a motore se mezzi aerei in genere o se natanti a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,50 metri;*
- c) *derivanti dall'esercizio di attività professionali dell'Assicurato;*
- d) *conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;*
- e) *per fatti dei collaboratori familiari verificatisi al di fuori dei locali di abitazione, salvo quanto previsto all'Art. 1 lett. g);*
- f) *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dall'acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- g) *a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo;*
- h) *da incendio nei casi in cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile (Rischio Locativo);*
- i) *derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni dei locali di abitazione, salvo quanto previsto al precedente Art. 1 lett. b);*
- j) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- k) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- l) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- m) *derivanti dalla detenzione e uso a qualsiasi titolo di animali non domestici;*
- n) *derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;*
- o) *derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- p) *derivanti da umidità, stitilicidio ed in genere di insalubrità dei locali;*



- q) *causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati o esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;*
- r) *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- s) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- t) *derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;*
- u) *derivanti da terrorismo o sabotaggio.*

Art. 4 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio italiano nonché per i danni cagionati dall'Assicurato, durante i soggiorni temporanei di durata non superiore a 180 giorni, nei territori di qualsiasi Paese, esclusi comunque USA, Canada, Messico e Australia. Per i danni derivanti dalla proprietà dell'abitazione l'assicurazione vale solo in Italia. Per le persone assicurate non residenti in Italia, anche tutte le restanti garanzie prestate con la presente Sezione 3) valgono soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il loro soggiorno.

Art. 6 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 8 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 7 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 4 GARANZIE AGGIUNTIVE

Cod. 01 Assicurazione R.C.T. del Cacciatore (facoltativa ed operante solo se attiva la Sezione 3) R.C.)


A deroga dell'Art. 3 "Esclusioni" lett. n) della Sezione 3) "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi", l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'uso della licenza per l'esercizio della caccia, in epoca, località e circostanze consentite dalle leggi e regolamenti in vigore;
- dall'uso personale o quale proprietario (escluso l'affidamento a terzi anche a titolo gratuito) di armi da fuoco a scopo di caccia, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- dall'uso personale, per l'esercizio della caccia, oltre che di oggetti da punta e da taglio, anche di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua, nonché dal confezionamento, purché effettuato di persona, delle cartucce per il proprio fabbisogno;
- *dai cani impiegati nella caccia, con applicazione, per danni a cose, di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro;*
- *la garanzia opera nel limite dei seguenti massimali:
Euro 520.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 390.000,00 per ogni danno a persona e per anno assicurativo e di Euro 130.000,00 per ogni danno a cose e per anno assicurativo.*

La presente garanzia assolve all'obbligo previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Cod. 02 R.C.T. proprietà della 2a casa (facoltativa ed operante solo se attiva la Sezione 3) R.C.)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà della abitazione adibita a dimora saltuaria dell'Assicurato e identificata nella scheda di polizza, nei termini e nei modi già previsti per la dimora abituale alle lett. a) e b) dell'Art. 1 della Sezione 3).



SEZIONE 5

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, fornisce le prestazioni di seguito elencate, previa attivazione della Centrale Operativa con le modalità previste nel successivo Art. 3 "Istruzioni per la richiesta di assistenza".

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 1 Prestazioni dell'assicurazione Assistenza

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.** La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- **per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;**
- **per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere dagli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazioni di rubinetti o tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**



4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- b. scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art. 2 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell'assicurazione Assistenza

1. **Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**
2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) **dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio e il tentato suicidio;**
 - d) **abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
3. **Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate all'intervento dell'assistenza.**
4. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
5. **La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
6. **A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**
Nel caso in cui attivASSE altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
7. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

Art. 3 Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.542.002

oppure al numero:

02.58.28.66.71

per fax al numero:

02.58.38.42.34

oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla **HDVF**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.



*La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.*



SEZIONE 6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
(operanti solo se attiva la Sezione 1 - Incendio)

Premessa

La gestione e liquidazione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono: 045.82.90.411,

Fax: 045 82.90.449.

Prévia comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione


1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 7.000,00**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 6 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. 6 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese di domiciliazione fino ad un importo **massimo fino a Euro 2.500,00** necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.
 - Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del successivo Art. 4 comma 3.

Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:



- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo Art. 4, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del precedente Art. 4.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
6. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.



Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 9 Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", valgono per gli ambiti della vita privata, immobile e lavoro dipendente per le seguenti garanzie:

- 1) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il **risarcimento di danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il **risarcimento di danni extracontrattuali** che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- 3) la **difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi** e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) la **difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi**. Tale garanzia opera solo in caso di **derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.**
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- 5) la difesa in sede civile contro richieste di **risarcimento di danni extracontrattuali** da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia **opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C.** con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.

Art. 10 Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati al precedente Art. 9 "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per:

- a) *le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- b) *le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Articolo "Prestazioni garantite";*
- c) *le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Prestazioni Garantite";*
- d) *le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- e) *le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite";*
- f) *le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili, le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare e controversie relative alla costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;*
- g) *le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;*
- h) *per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;*
- i) *le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;*
- j) *i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;*
- k) *le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;*
- l) *le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di attività della professione medica, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite";*
- m) *le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;*
- n) *le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- o) *le controversie contrattuali con l'Impresa e/o ARAG;*
- p) *controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Articolo "Prestazioni garantite";*
- q) *per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;*
- r) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- s) *spese legali derivanti dalla proposizione di querela.*



SEZIONE 7**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI**

Art. 1 Condizione Aggiuntiva Estensione delle garanzie di polizza agli impianti fotovoltaici e/o solari (facoltativa ed operante solo se attivata la Sezione 1 - Incendio)

Integrazione A Sezione 1) Incendio e rischi complementari

Si assicura, contro l'incendio nei termini di cui alla relativa sezione, ad integrazione degli Artt. 1 e 2, per la somma pattuita in polizza, la seguente partita:

- **impianto fotovoltaico o solare** trovantesi nell'ubicazione indicata in polizza alla voce indirizzo del fabbricato per il quale viene prestata l'assicurazione.

A parziale deroga di quanto previsto alle condizioni di polizza si conviene che devono intendersi operanti le garanzie di cui all'Art. 1 lettera j) "Eventi atmosferici" e cioè uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, *con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro.*

Integrazione B Sezione 2) Furto e rischi complementari

Si assicura, contro il furto, nei termini di cui alla relativa sezione, ad integrazione degli Artt. dall'1 all'8, per la somma pattuita in polizza:

- **impianto fotovoltaico o solare**, come descritto in premessa, trovantesi nell'ubicazione indicata in polizza alla voce indirizzo del fabbricato per il quale viene prestata l'assicurazione.

Integrazione C Sezione 3) Responsabilità Civile Terzi

Ferme tutte le altre condizioni previste dalla relativa sezione, ad integrazione degli Artt. dall'1 al 7, si conviene che la garanzia è prestata *nel limite di Euro 300.000,00 come massimale unico per sinistro per anno assicurativo, per danni a cose e per danni a persone.*

Qualora fosse operante la Sezione 3) Responsabilità Civile verso terzi e verso collaboratori familiari la presente Integrazione C deve intendersi abrogata.

Sussidiarietà

Qualora gli enti assicurati siano coperti da altre polizze per le garanzie di cui alla presente condizione aggiuntiva, queste ultime opereranno in eccedenza rispetto alle garanzie previste dalle suddette polizze.

